

STATUTO “i Ken” ONLUS

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita l'Associazione di promozione sociale “I Ken”- ONLUS, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge n.383/2000 e dal decreto legislativo n.460/1997

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61.

La sede legale può essere trasferita all'interno del territorio comunale con provvedimento del Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione di promozione sociale “I Ken” O.N.L.U.S non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere il superamento di differenza di origine sociale, religiosa, economica, culturale attraverso iniziative educative e socio culturali. In particolare si propone di svolgere un'opera educativa, informativa, di sviluppo e di sostegno relativamente alle dinamiche ed alle problematiche, individuali e sociali connesse all'essere omosessuale

L'Associazione intende operare con un forte spirito di collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti sociali per costruire un vero “lavoro di rete”. L' Associazione vuole essere uno “stimolo culturale” per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della partecipazione democratica attiva alla vita della Repubblica, della solidarietà e della lotta all'esclusione sociale per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e del pieno esercizio della libertà di espressione omosessuale .

Nel perseguire tale scopo, l'Associazione riserva una particolare attenzione ai diritti concernenti l'educazione, l'istruzione, la formazione e promuove attività educative, formative, sociali, ricreative, culturali, sportive rivolte a giovani, adulti, anziani, minori in situazione di disagio personale, familiare, sociale, culturale, scolastico, fisico e psichico e alle loro famiglie.

L'Associazione tutela e promuove i diritti di cittadinanza delle persone in situazione di disagio e non, attraverso una partecipazione attiva e consapevole che le renda realmente protagoniste della vita sociale e culturale del territorio cittadino, regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Articolo 4 – Mezzi

Per realizzare i fini statuari, l'Associazione si propone di promuovere, in proprio o in collaborazione con altri soggetti sociali e istituzioni, servizi di varia natura con un alto grado di coinvolgimento sociale nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi.

In via meramente indicativa e non esaustiva s'indicano le seguenti azioni positive: a) azioni di prevenzione del disagio; b) azioni individuali di sostegno socio educativo; c) azioni individuali di sostegno alla formazione professionale e all'apprendistato; d) azioni di assistenza; e) azioni di sostegno all' integrazione sociale e culturale delle famiglie alla condizione omosessuale; f) azioni collettive di educazione territoriale tese a rendere la comunità disponibile e attiva nei confronti delle persone in situazione di disagio; g) attività di promozione allo sport; h) attività

laboratoriali manuali; artigianali e artistiche nei settori delle arti visive, musicali, di canto e danza; i) attività di educazione ambientale; l) attività di educazione alla pace, alla legalità, ai diritti umani; m) attività di educazione sessuale; n) attività di educazione ai corretti rapporti socio sanitari; o) escursioni e gite di tipo ricreativo e di conoscenza dei beni culturali e ambientali; p) campi scuola; q) organizzazione di feste e animazioni ludico teatrali; r) allestimenti di mostre ed esposizioni; s) organizzazione e gestione di comunità residenziali e/o semi-residenziali per la profilassi, prevenzione, cura, riabilitazione, accoglienza, socializzazione e assistenza alle persone in situazione di disagio; t) servizi di attività di comunicazione.

Tutti i servizi potranno essere svolti anche in forma domiciliare, in strutture pubbliche e/o private.

Al fine di realizzare al meglio i fini statutari, l'Associazione promuove attività di formazione rivolte ai soci e/o a terzi.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse di quelle indicate dal decreto legislativo n.460/1997 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, e le finalità saranno ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona .

Articolo 5 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 2055, e l'Assemblea potrà prorogare tale durata.

Articolo 6 - Risorse Economiche e fondo patrimoniale

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) iniziative promozionali.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

I beni costituenti il fondo comune sono indivisibili.

Articolo 7 - Qualifica dei soci

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno fondato l'Associazione e che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci Ordinari le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e che vengono ammessi all'Associazione per la durata di un triennio.

Sono soci Sostenitori le persone, enti o istituzioni che contribuiscano attraverso i mezzi economici di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Sono soci Onorari le persone, enti o istituzioni che, con nomina discrezionale ed esclusiva dell'Assemblea dei Soci Fondatori, partecipano alla vita dell'Associazione per avervi mostrato particolare interesse.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione e/o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia l'Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Articolo 8 - Domanda di ammissione

Il Comitato Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci e la stessa deve essere realizzata con le seguenti modalità: a) redatta per iscritto; b) indirizzata al Comitato Direttivo; c) controfirmata da almeno tre soci Ordinari.

Dal momento dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Articolo 9 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto, come previsto dalle leggi e dal presente statuto, di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi organi sociali, di informazione e di controllo.

Articolo 10 - I doveri dei soci

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 11 – Recesso, esclusione, decadenza, indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: a) per recesso da comunicare per iscritto al Comitato Direttivo; b) per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate; c) per delibera di esclusione da parte del Comitato Direttivo quando il socio non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e/o danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione e/o per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo).

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione della volontà di recedere.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera A\R allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Articolo 12 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea Generale dei Soci, l'Assemblea dei Soci Fondatori, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e sono a titolo gratuito.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è costituita dai tutti i soci effettivi ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto sul sito web o da inviare agli associati tramite e-mail almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati il giorno, il luogo, l'ora l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione deve constatare il diritto di partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe

L'Assemblea deve inoltre essere convocata se l'Assemblea dei Soci Fondatori e/o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, se lo richiede almeno un terzo dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario nominato tra i presenti. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore nonché trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea, superata la soglia di cinquanta soci aventi diritto al voto, deve decidere strumenti e/o regolamenti interni per garantire l'esercizio del diritto di voto pertanto il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria deve: a) stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; b) eleggere il Presidente dell'Associazione; c) eleggere il Comitato Direttivo; d) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto secondo le modalità previste all'Art. 19; e) pronunciarsi sugli argomenti espressamente proposti dall'Assemblea dei Soci Fondatori inseriti nell'ordine del giorno; f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale nonché il rendiconto predisposto dal Comitato Direttivo; g) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.

Sono espresse con il voto segreto le delibere su problemi riguardanti lo status di socio e ogni altro argomento relativo allo stesso.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e tanti voti pari alle deleghe presentate in sostituzione di soci.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera: a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza e con il voto dei 2/3 dei soci presenti; b) in ordine allo scioglimento

dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 24; c) nomina il liquidatore.

Articolo 16 - Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita dai Soci Fondatori in regola con il pagamento delle quote sociali e si auto regola con propria delibera alla prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 17 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e da un numero di consiglieri pari a sei o dodici.

I Consiglieri sono eletti, in una quota pari ad un terzo dall'Assemblea Generale dei Soci e per due terzi, dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; d) nomina il Tesoriere e il Vice Presidente.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale e il Comitato Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria ed ha il diritto di proposta del nominativo del Tesoriere e del Vice Presidente.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 19 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo.

Il Comitato predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il trenta aprile dell'anno successivo della chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 20 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione Europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.

Articolo 21 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con il voto favorevole dei due terzi dei Soci riuniti in Assemblea Generale in seduta straordinaria. La decisione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci Fondatori con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge.

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori deliberando sulla destinazione del patrimonio a favore di associazioni di promozione sociale di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.



Provvedimento del Presidente n°. 06_01

Dalla data 01/09/2006 dispongo il trasferimento della sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale i Ken ONLUS (ex art. 2 dello Statuto) dalla via dei Fiorentini 61 C.A.P. 80135 – Napoli alla via Toledo 210 C.A.P. 80132 - Napoli.

Napoli, 1 Settembre 2006

i Ken ONLUS
Il Presidente
Carlo Cremona